



REPUBBLICA ITALIANA

193/2024

LA CORTE DEI CONTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per revocazione in materia di responsabilità, iscritto al n. 61101 del ruolo generale, proposto da:

GENNARI Mauro (c.f. GNNMRA65S05H501D), nato a Roma il 05.11.1965, ivi residente ed elettivamente domiciliato a Roma, Circonvallazione Clodia, n. 82, presso lo studio del difensore, avv. Pennisi Sebastiano, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso (tel./fax 06 37517925 pec: sebastianopennisi@ordineavvocatiroma.org) - *ricorrente*;

nei confronti di

- **PROCURA GENERALE** presso la Corte dei conti in persona del Procuratore generale p.t., domiciliato in Roma alla Via A. Baiamonti (pec

procura.generale.appelli@corteconticert.it) - *resistente*;

- **INPS** (c.f. 80078750587), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciri il Grande, n. 21, rappresentato e difeso dagli Avv. Cherubina Ciriello (c.f.: CRLCRB59S69E033J - pec: avv.cherubina.ciriello@postacert.inps.gov.it), Paola Massafra (c.f.: - pec: avv.paola.massafra@postacert.inps.gov.it), Sebastiano Caruso (c.f.: CRSSST60L27E463R - pec: avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale in calce dell'atto di intervento adesivo e elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo (fax: 0659056308) - *interveniente*;

avverso

la sentenza n. 340/2023 della Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, depositata il 31 agosto 2023, con la quale è stato disposto il rigetto di un primo ricorso per revocazione avverso la pronuncia d'appello di questa Sezione n. 376/2022;

VISTI gli atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 5 luglio 2024, con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Maria Vittoria Zotta, il Consigliere relatore Donatella Scandurra, l'Avv. Sebastiano Pennisi per il ricorrente e il V.P.G. Cons. Attilio Beccia, per la Procura generale; assente l'Inps.

Svolgimento del processo

Con ricorso presentato nell'interesse di Gennari Mauro, depositato il 19 ottobre 2023, l'istante ha chiesto la revocazione della sentenza n. 340/2023,

adottata all'esito di un primo ricorso per revocazione.

Le vicende processuali possono essere riassunte come segue.

Con sentenza n. 340/2023 questa Sezione ha, nell'ordine: rigettato il ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza di appello n. 376/2022; confermato la sentenza di appello (n. 376/2022); revocato l'ordinanza sospensiva n. 4/2023 e disposto la prosecuzione dell'esecuzione. La Sezione ha ritenuto non fondate le doglianze del ricorrente, rilevando che nella decisione n. 340/2023 di rigetto del primo ricorso per revocazione il Collegio non era incorso in alcun errore di fatto, in quanto aveva considerato che anche, in assenza di un ordine scritto, le competenze di istruttoria delle pratiche e di predisposizione dello schema di provvedimento finale risultavano comunque dimostrate dai documenti acquisiti e ammesse dallo stesso Gennari nel corso dell'istruttoria.

La sentenza di appello n. 376/2022 ha accolto parzialmente l'impugnazione e, per l'effetto, ha riformato la sentenza di condanna di primo grado della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n. 16/2021, rideterminando l'ammontare del danno ascrivibile al Gennari nella minore misura di euro 917.064,35.

Avverso la sentenza d'appello n. 376/2022 il Gennari ha proposto, altresì, ricorso per Cassazione (notificato alla Procura generale in data 23.01.2023 e depositato nella Cancelleria della Suprema Corte in data 01.02.2023) per difetto di giurisdizione.

Nell'odierno giudizio per revocazione il Gennari sostiene che la sentenza n. 340/2023, pronunciata all'esito di un primo giudizio di revocazione, sia frutto di errore di fatto, ex art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c. per omesso o parziale esame di atti difensivi della parte, comportante una svista percettiva del Giudice.

Contestualmente, il Gennari ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione tanto della sentenza di revocazione (n. 340/2023), quanto della sentenza di appello (n. 376/2022), lamentando l'esistenza di un danno grave e irreparabile, conseguente alla procedura esecutiva avviata dall'Inps sull'unico immobile di sua proprietà, destinato all'abitazione familiare. Il tutto con conferma della ordinanza di questa Sezione n. 4/2023 di sospensione dell'esecuzione e/o emissione di una nuova ordinanza di sospensione.

Le predette istanze di sospensione sono state dichiarate inammissibili, su conforme richiesta della Procura generale e dell'Inps, con ordinanza di questa Sezione n. 21/2023, in quanto le richieste formulate dall'interessato risultavano da un primo sommario esame, impregiudicata ogni decisione sul merito, meramente riproduttive delle stesse censure sollevate nel precedente giudizio di revocazione, oltre che prive di qualunque idonea motivazione sull'asserito fondamento della pretesa.

La Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni, ribadendo l'inammissibilità dell'odierno ricorso per revocazione e, comunque, il rigetto dello stesso per insussistenza dei requisiti dell'errore di fatto revocatorio e per infondatezza. L'inammissibilità, ad avviso della Procura generale, deriverebbe da un triplice ordine di considerazioni per:

- violazione dell'art. 206, comma 2, c.g.c., secondo cui *“Non può essere impugnata per revocazione, per i medesimi motivi, la sentenza pronunciata in sede di giudizio di revocazione”*;
- violazione dell'art. 202, comma 1, c.g.c., a mente del quale possono essere impuguate per revocazione solo le sentenze di appello o in unico grado,

dunque non le sentenze di revocazione;

- tardività, in quanto il vizio d'inammissibilità del primo ricorso per revocazione, deciso con la sentenza oggi impugnata, la n. 340/2023, avrebbe inficiato, in via derivata, anche l'attuale ricorso per revocazione, fondato sui medesimi motivi. A tal riguardo, assume la Procura generale che già il primo ricorso per revocazione avverso la sentenza di appello (la n. 376/2022), deciso con la sentenza oggi impugnata, la n. 340/2023, era da considerare tardivo, in quanto alla data di proposizione (irrituale) della impugnazione per revocazione (con memoria integrativa del 21 aprile 2023), erano ampiamente decorsi i termini per il deposito, ovvero il termine breve di 60 giorni, di cui all'art. 178 c.g.c., decorrente dalla notificazione del ricorso per Cassazione, posto che per *ius receptum*, la notifica del ricorso per Cassazione, operata dal ricorrente equivarrebbe alla notificazione della sentenza.

L'Inps è intervenuto in adesione alle conclusioni rassegnate dalla Procura generale sull'inammissibilità dell'odierno ricorso e sull'infondatezza, in ogni caso, delle pretese del ricorrente, sostenendo che non ricorrono le condizioni e i presupposti per l'accoglimento del ricorso per revocazione della sentenza n. 340/2023, del tutto scevra da qualsivoglia censura, sottolineando l'intento dilatorio del ricorrente nel riproporre le stesse censure di merito già esaminate con la prima sentenza n. 340 del 2023. Quanto al ricorso in Cassazione, proposto dall'istante nei confronti della sentenza di appello, per il dedotto difetto di giurisdizione, ha allegato l'ordinanza della Corte di Cassazione, depositata l'11/04/2024, con la quale le Sezioni Unite civili della Suprema Corte, con

doviziosa motivazione, hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Gennari, condannandolo alla refusione delle spese in favore dell'INPS, liquidate in 5.000,00 euro, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Per esigenza di completezza espositiva lo stesso Istituto ha aggiunto che il procedimento esecutivo presso terzi (derivante da conversione del sequestro conservativo disposto dalla Procura della Corte dei conti), intrapreso dall'Inps dinanzi al Tribunale di Roma, si è concluso con l'ordinanza di assegnazione della somma di euro 1.469,45 a parziale soddisfo del credito azionato, al quale vanno aggiunti i compensi professionali liquidati in euro 4.125,03 (pari ad un quinto del credito del Gennari per TFS per euro 7.347,29).

In vista dell'odierna udienza, il Gennari depositava memoria difensiva, evidenziando come l'attuale impugnazione trovi la sua fonte normativa nell'art. 206, comma 3, c.g.c., che testualmente prevede: *“Contro la sentenza pronunciata in sede di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione”*. Sempre in punto di rito, sottolineava come lo stesso Giudice, adito con la sentenza n. 340/2023, avesse ritenuto ammissibile il gravame. In ogni caso, ha evidenziato che non si è in presenza di riproposizione delle stesse censure già disattese e/o già esaminate nel precedente giudizio per revocazione, stante l'accertata mancanza di un provvedimento o di un ordine di servizio riguardante l'attribuzione di funzioni o di potere ispettivi in capo al ricorrente e l'individuazione di altro responsabile del procedimento, assegnatario e responsabile *ex lege* delle suddette funzioni, che non poteva essere superata dalla collazione a stralcio di taluni passi degli atti difensivi (peraltro non sottoscritti dalla parte), ancorché genericamente

confermati dal ricorrente nell'audizione personale. Lo stesso Gennari faceva, altresì, presente che per 19 pratiche di riscatto contributivo (le c.d. rendite vitalizie) la stessa Procura regionale ha disposto l'archiviazione della posizione del Gennari "in quanto non sono emersi elementi sufficienti a sostenere in sede di giudizio la contestazione di responsabilità".

All'odierna udienza, l'avv. Pennisi ha insistito per l'accoglimento del ricorso; i rappresentanti della Procura generale e dell'Inps, confermando quanto già argomentato per iscritto, hanno chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile e/o infondato.

Motivi della decisione

In via preliminare, vanno esaminati i profili di inammissibilità dell'odierno ricorso evidenziati dalla Procura generale e ripresi dall'Inps.

Sostiene la Procura che il ricorso in esame sarebbe inammissibile, stante il disposto dell'art. 202, comma 1, del codice di giustizia contabile (c.g.c.), approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n.174, a mente del quale possono essere impugnate per revocazione solo le sentenze di appello o in unico grado e, dunque non le sentenze di revocazione.

L'assunto è infondato.

Valgono, a tal riguardo, le argomentazioni di questa Sezione di appello, contenute nella sentenza n. 48/2021, fondate essenzialmente sull'art. 206, comma 3, c.g.c., che testualmente prevede: *"Contro la sentenza pronunciata in sede di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione"*, sui rapporti tra il predetto art. 206 c.g.c. e il divieto, contenuto nell'art. 403 c.p.c. e su una ricostruzione storica dell'articolato

(rispetto al regolamento di procedura dei giudizi innanzi alla Corte dei conti, di cui al R.D. n. 1038 del 1933), ai quali per brevità si rinvia, che si condividono pienamente e rispetto ai quali non si ravvisano motivi per discostarsene.

Ad avviso della Procura il ricorso sarebbe, inoltre, inammissibile perché tardivo.

Anche questo profilo di inammissibilità è infondato.

La Procura assume che già il primo ricorso per revocazione era da considerare tardivo, in quanto alla data di proposizione (irrituale) della impugnazione per revocazione (con memoria integrativa del 21 aprile 2023), erano ampiamente trascorsi i termini per il deposito, ovvero il termine breve di 60 giorni, di cui all'art. 178 c.g.c., decorrente dalla notificazione del ricorso per Cassazione, posto che per *ius receptum*, la notifica del ricorso per Cassazione, operata dal ricorrente equivarrebbe alla notificazione della sentenza.

Ad avviso della Procura, tale vizio (di inammissibilità del primo ricorso per revocazione) avrebbe inficiato, in via derivata, anche l'attuale ricorso per revocazione, fondato sui medesimi motivi.

Sulla (ritenuta) tardività del primo ricorso per revocazione, si è già pronunciata questa Sezione con la sentenza in esame, la n. 340/2023, laddove ha evidenziato che *“malgrado l'irritualità del giudizio di revocazione, introdotto con il successivo deposito della memoria integrativa recante i presunti errori di fatto della sentenza di appello”* si era, comunque, in presenza di *“memoria notificata alle altre parti in causa”* (Procura generale e Inps) e che erano ancora pendenti i termini per proporre ricorso per revocazione.

Venendo meno il primo profilo di tardività (riferito al primo ricorso per revocazione), viene, di conseguenza, meno anche il secondo profilo di tardività

(derivata) dell'odierno giudizio.

Con un ulteriore motivo, la stessa Procura sostiene che il presente ricorso per revocazione sia inammissibile stante il disposto dell'art. 206, comma 2, c.g.c., secondo cui *"Non può essere impugnata per revocazione, per i medesimi motivi, la sentenza pronunciata in sede di giudizio di revocazione"*.

Il motivo è fondato.

La *ratio* della disposizione consiste nell'evitare che la definizione di una lite sia oggetto di ripetute contestazioni, impedendo la formazione di una statuizione idonea a porre fine alla controversia.

In materia di ricorsi per revocazione, l'orientamento della suprema Corte di Cassazione è consolidato ed univoco nel ritenere che l'errore di fatto sia configurabile solo quando il giudice incorra in un errore di percezione o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice stesso a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo, che risulti invece in modo incontestabile, escluso o accertato, in base agli atti e documenti di causa e sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato, sicché postula un contrasto evidente immediatamente rilevabile fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto delle quali una emerge dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, sempre che la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, non di giudizio.

Di converso, non è mai configurabile l'errore di fatto revocatorio, quando il preteso errore consegua ad un'errata considerazione ed interpretazione degli atti e documenti di causa, trattandosi, in questi casi, di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto.

Nei medesimi termini, è anche la giurisprudenza di questa Corte dei conti.

Il fatto oggetto dell'asserito errore non deve aver costituito un punto controverso, sul quale la sentenza si sia espressa, proprio allo scopo di evitare che attraverso lo strumento si attui un inammissibile ulteriore grado di giudizio che abbia a contenuto un atto non più appellabile.

Sulla base di tali considerazioni, deve ritenersi inammissibile il ricorso per revocazione tendente a una nuova pronuncia nel merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 206 c.g.c., posto che l'impugnazione non potrebbe tradursi in una ulteriore *revisio prioris instantiae* (effetto tipico della fase di appello), introducendo un grado di giudizio aggiuntivo, non contemplato in questi termini dall'ordinamento processuale contabile.

L'errore di fatto, che legittima il ricorso per revocazione, deve, in definitiva, consistere in una falsa percezione da parte del giudice della realtà risultante dagli atti di causa e, cioè, in una svista materiale; deve consistere in un malinteso di carattere materiale, che non richiede lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche e deve essere essenziale e decisivo nel senso che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa.

Ne consegue che non costituiscono motivi idonei a legittimare il ricorso per revocazione pretesi errori di giudizio nella valutazione di merito effettuata dal giudice.

I motivi indicati dal ricorrente sono, viceversa, pressoché identici a quelli già proposti (e rigettati) con il primo ricorso per revocazione avverso la sentenza di appello n. 376/2022.

Il ricorrente deduce a fondamento dell'odierno ricorso per revocazione un

preteso errore di fatto, ex articolo 202, comma 1, lett. f) c.g.c., comportante una svista percettiva del giudice, dolendosi - secondo quanto si legge nel ricorso - che la sentenza pronunciata nel primo giudizio di revocazione, avente ad oggetto l'annullamento della sentenza di appello di questa Sezione n. 376/2022, sia stata adottata in totale carenza di prova dell'esistenza di un provvedimento o di un ordine di servizio, afferente all'attribuzione di funzioni o di poteri ispettivi in capo al ricorrente, pur in presenza della documentata designazione ab origine di un "responsabile del procedimento", assegnatario e responsabile *ex lege*, trattandosi di lacuna non superabile dalla collazione a stralcio di taluni passi degli atti difensivi (peraltro non sottoscritti dalla parte), ancorché genericamente confermati dal ricorrente nell'audizione personale, nonché dall'inesistenza tra gli atti processuali di atti o documenti o bozze provenienti dal ricorrente, che, peraltro, non era stato sufficientemente formato, attestanti lo svolgimento delle relative funzioni.

Il ricorrente indica quale "fatto" che sarebbe stato idoneo a determinare l'errore del giudice, l'accertata condizione di mero esecutore di modalità procedurali già esistenti e seguite (e perciò da ritenere convalidate dai superiori responsabili), così da non consentire l'attribuzione di alcuna responsabilità in capo al ricorrente, stante anche l'archiviazione disposta nei suoi confronti per insufficienza degli elementi di accusa per alcune pratiche di rendita vitalizia (*rectius* di riscatto contributivo).

E, tuttavia, la ricostruzione operata nella impugnata sentenza in nulla differisce, in punto di fatto, dalla descrizione operata dallo stesso Gennari: la sentenza, adottata all'esito del giudizio di revocazione, dà conto del ruolo e delle

responsabilità gravanti sui responsabili del procedimento, ai sensi dell'invocata normativa sui compiti spettanti a questi ultimi, oltre che del ruolo svolto dal Gennari, quale operatore assegnatario delle pratiche e istruttore delle medesime, con riferimento alla sua sottoscrizione, quale funzionario, dei relativi prospetti riepilogativi dei calcoli, versati in atti.

Si tratta, in definitiva, di fatti sui quali la sentenza revocanda si è pronunciata in termini analoghi a quelli ricostruiti dal ricorrente.

La stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili, con ordinanza n. 9766/2024, pubblicata l'11 aprile 2024, nel giudizio promosso dal Gennari avverso la sentenza di appello n. 376/2022, ha dato atto che la sentenza contabile ha compiutamente affrontato tutte le questioni in esame, vale a dire: *“l'individuazione dei compiti in concreto affidati al dipendente dell'Istituto; la ricostruzione del sistema delle attribuzioni e delle responsabilità, anche alla luce della circolare Inps n. 178 del 2003, nel senso che «tutti gli atti che danno luogo ad un provvedimento devono essere firmati, oltre che dall'operatore (quale appunto era il Gennari), dal responsabile del provvedimento (direttore di agenzia o responsabile di unità di processo), con l'indicazione della specifica funzione»; l'accertamento della condotta serbata dall'agente; il riscontro delle gravi irregolarità commesse; l'accertamento della sussistenza del nesso causale tra la qualità soggettiva rivestita e le mansioni in concreto svolte, da una parte, e il danno erariale ascritto al dipendente, dall'altra; la ripartizione della responsabilità con altri soggetti che hanno parimenti concorso alla produzione del danno”*.

Le censure del ricorrente, prosegue la Corte di Cassazione *“attengono a tipiche questioni relative a supposti errori in iudicando”* (e non a errori di fatto).

Anche alla luce di tali considerazioni, l'odierno ricorso, promosso dal Gennari, contesta le valutazioni in diritto del giudice contabile e propone una rilettura complessiva degli atti che riproduce quanto già sostenuto in sede di gravame, riprendendo, sostanzialmente, questioni già ampiamente esaminate, che hanno costituito fatti "controversi", sui quali il giudice si è già pronunciato e di cui ha, comunque, tenuto conto ai fini della definizione del regime di responsabilità del Gennari e di corresponsabilità di altri soggetti.

Tanto considerato, ritiene, in definitiva, il Collegio che le doglianze del ricorrente si risolvono nella richiesta di un riesame di questioni già compiutamente scrutinate. Riesame precluso nell'odierna sede di gravame.

Conclusivamente, il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Spese compensate, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c..

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione, iscritto al **n. 61101**.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 luglio 2024.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Donatella Scandurra

f.to Massimo LASALVIA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 09/08/2024

PER IL DIRIGENTE
f.to Maria Vittoria Zotta